Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 174 DEL 26 GIUGNO 1984:

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1984, n. **22.**
Legge forestale regionale.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1984, n. **23.**
Agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici urbani a favore dei pensionati a reddito limitato.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1984, n. **24.**
Interventi regionali in campo energetico.

(3062)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1250.**

Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1197, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197;

Veduta la delibera della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa 12 settembre 1983, con la quale è stato fatto presente che nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197 sopracitato si sono verificati alcuni errori materiali;

Considerata la necessità di rettificare il predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, è così rettificato:

Art. 131 - corso di laurea in ingegneria aeronautica, lettera *b*): l'insegnamento di missilistica è soppresso e sostituito dai seguenti:

servomeccanismi, dinamica del volo, tecnologia meccanica.

Corso di laurea in ingegneria elettronica, lettera *a*): è aggiunto il seguente insegnamento:

fisica tecnica.

Corso di laurea in ingegneria nucleare, lettera *a*): l'insegnamento di meccanica applicata alle macchine è soppresso e sostituito dal seguente:

meccanica delle macchine.

Art. 136 - la parola « quarto » è soppressa e sostituita dalla seguente: « seconda ».

Art. 138 - nell'insegnamento indicato tra parentesi « costruzioni di apparecchiature-chimiche » viene soppressa la lineetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1251.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ecologia preistorica;

mineralogia sistematica;

sedimentologia;

geopedologia;

micologia;

biologia delle popolazioni umane.

Art. 2.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

microbiologia applicata;
citochimica ed istochimica;
embriologia sperimentale;
embriologia comparata;
farmacologia molecolare;
tossicologia.

Art. 3.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geologia del quaternario;
geodinamica;
geologia storica;
esplorazione geologica del sottosuolo;
campionatura e valutazione dei giacimenti;
petrografia applicata;
petrologia;
mineralogia applicata;
minerogenesi e giacimentologia;
paleontologia stratigrafica;
geomorfologia.

Nel medesimo articolo gli insegnamenti di « rilevamento geologico con prospezioni applicative » e di « paleobotanica » mutano rispettivamente la denominazione in « rilevamento geologico » e « paleontologia vegetale ».

Inoltre sono soppressi dall'elenco degli insegnamenti complementari i seguenti insegnamenti:

geofisica mineraria;
geologia nucleare;
sismologia;
geomagnetismo;
tecnica dei sondaggi;
tecnica delle miniere;
preparazione dei minerali;
elementi di diritto, economia e legislazione sociale.

Art. 4.

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Indirizzo didattico:

statistica matematica;
topologia;
analisi numerica;
equazioni differenziali;
teoria dei gruppi;
teoria delle decisioni.

Indirizzo generale:

analisi numerica;
equazioni differenziali;
teoria dei gruppi;
teoria della misura e sue applicazioni al calcolo delle probabilità.

Indirizzo applicativo:

analisi superiore;
geometria differenziale;
geometria superiore;
logica matematica;
analisi numerica;
equazioni differenziali;
ricerca operativa;
teoria dei gruppi;
teoria e metodi di ottimizzazione;
linguaggi e programmazione;
teoria delle decisioni.

Art. 5.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodi per il trattamento dell'informazione;
tecniche numeriche e analogiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. **249.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

antropologia politica;

organizzazione e comportamento giudiziario;

organizzazione e comportamento legislativo;

teoria generale della politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **250.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 137, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria, è aggiunto il nuovo seguente istituto:

istituto di patologia aviare, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti:

a) patologia aviare;

b) profilassi delle malattie parassitarie;

c) autopsie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 31 marzo 1984.

Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Ostenda (Belgio).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Ostenda (Belgio) con decorrenza 1° giugno 1984 un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Anversa e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia della Fiandra occidentale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1984
Registro n. 6 *Esteri, foglio n.* 368

(3258)

DECRETO 15 maggio 1984.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Calgary (Canada).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1974, registro n. 385, foglio n. 198 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale veniva istituito il vice consolato di seconda categoria in Calgary (Canada);

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Calgary (Canada) è soppresso con decorrenza 1° giugno 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1984
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 88

(3367)

DECRETO 15 maggio 1984.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Acarigua (Venezuela) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa sede.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 18 dicembre 1953, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Acarigua (Venezuela);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Acarigua (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Acarigua (Venezuela) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Caracas e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Portuguesa.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1984
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 84

(3368)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1984.

Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460;

Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Ferme rimanendo le altre condizioni, il tasso di interesse sui libretti nominativi e al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi a partire dal 1° luglio 1984, è stabilito nella misura del 13,50 per cento lordo, in ragione d'anno.

Art. 2.

Sui libretti nominativi o al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 30 giugno 1984, il tasso di interesse rimane fissato nella misura annua del 15 per cento lordo, stabilita dal decreto ministeriale 15 giugno 1981.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1984, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta nella lettera «P», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.

Art. 4.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie ordinaria valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi.

Art. 5.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera « P », che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie « O » emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi.

Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura « Serie P/O », l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi.

Art. 6.

I tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi della precedente serie « O », emessi fino a tutto il 30 giugno 1984, e sui titoli di tutte le serie precedenti, rimangono invariati nelle misure stabilite dal decreto ministeriale 15 giugno 1981.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1984, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi « a termine », contraddistinta con le lettere « AB ».

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera « P », diminuite di 50 centesimi.

Art. 9.

I buoni della nuova serie speciale « AB » verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000 e 10.000.000.

Art. 10.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie speciale « a termine », oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere « AB » che saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie « AA » emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi.

Su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura « Serie AB-AA », l'altro sul retro, recante la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza.

Art. 11.

Per i buoni postali fruttiferi della precedente serie speciale « a termine », contraddistinta dalle lettere « AA », emessi fino a tutto il 30 giugno 1984, rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 maggio 1983.

Art. 12.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 47

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI
DELLA SERIE ORDINARIA DISTINTA DALLA LETTERA « P »

BUONO DA L. 50.000

Saggio di interessi						
	Entro il primo anno	L.	50.000			
9 %	Dopo il 1° anno	»	54.500	più L.	817	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	»	59.405	» »	891	»
	» » 3° »	»	64.751	» »	1.187	»
11 %	» » 4° »	»	71.874	» »	1.317	»
	» » 5° »	»	79.780	» »	1.462	»
	» » 6° »	»	88.556	» »	1.623	»
	» » 7° »	»	98.297	» »	1.802	»
	» » 8° »	»	109.109	» »	2.364	»
13 %	» » 9° »	»	123.294	» »	2.671	»
	» » 10° »	»	139.322	» »	3.018	»
	» » 11° »	»	157.434	» »	3.411	»
	» » 12° »	»	177.900	» »	3.854	»
	» » 13° »	»	201.028	» »	4.355	»
	» » 14° »	»	227.161	» »	4.921	»
	» » 15° »	»	256.692	» »	6.417	»
15 %	» » 16° »	»	295.196	» »	7.380	»
	» » 17° »	»	339.476	» »	8.486	»
	» » 18° »	»	390.397	» »	9.760	»
	» » 19° »	»	448.957	» »	11.223	»
	» » 20° »	»	516.300	» »	12.907	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 100.000

Saggio di interessi			Importo		Incremento	
	Entro il primo anno	L.	100.000			
9 %	Dopo il 1° anno	»	109.000	più L.	1.635	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	»	118.810	» »	1.782	»
	» » 3° »	»	129.502	» »	2.374	»
11 %	» » 4° »	»	143.748	» »	2.635	»
	» » 5° »	»	159.560	» »	2.925	»
	» » 6° »	»	177.112	» »	3.247	»
	» » 7° »	»	196.594	» »	3.604	»
	» » 8° »	»	218.219	» »	4.728	»
13 %	» » 9° »	»	246.588	» »	5.342	»
	» » 10° »	»	278.645	» »	6.037	»
	» » 11° »	»	314.868	» »	6.822	»
	» » 12° »	»	355.801	» »	7.709	»
	» » 13° »	»	402.056	» »	8.711	»
	» » 14° »	»	454.323	» »	9.843	»
	» » 15° »	»	513.385	» »	12.834	»
15 %	» » 16° »	»	590.393	» »	14.759	»
	» » 17° »	»	678.952	» »	16.973	»
	» » 18° »	»	780.794	» »	19.520	»
	» » 19° »	»	897.914	» »	22.447	»
	» » 20° »	»	1.032.601	» »	25.815	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 250.000

Saggio di interessi			Importo		Incremento	
	Entro il primo anno	L.	250.000			
9 %	Dopo il 1° anno	»	272.500	più L.	4.087	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	»	297.025	» »	4.455	»
	» » 3° »	»	323.757	» »	5.935	»
11 %	» » 4° »	»	359.370	» »	6.588	»
	» » 5° »	»	398.901	» »	7.313	»
	» » 6° »	»	442.780	» »	8.117	»
	» » 7° »	»	491.486	» »	9.010	»
	» » 8° »	»	545.549	» »	11.820	»
13 %	» » 9° »	»	616.471	» »	13.356	»
	» » 10° »	»	696.612	» »	15.093	»
	» » 11° »	»	787.172	» »	17.055	»
	» » 12° »	»	889.504	» »	19.272	»
	» » 13° »	»	1.005.140	» »	21.778	»
	» » 14° »	»	1.135.808	» »	24.609	»
	» » 15° »	»	1.283.463	» »	32.086	»
15 %	» » 16° »	»	1.475.982	» »	36.899	»
	» » 17° »	»	1.697.380	» »	42.434	»
	» » 18° »	»	1.951.987	» »	48.799	»
	» » 19° »	»	2.244.785	» »	56.119	»
	» » 20° »	»	2.581.503	» »	64.537	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 500.000

Saggio di interessi			Importo		Incremento	
	Entro il primo anno	L.	500.000			
9 %	Dopo il 1° anno	»	545.000	più L.	8.175	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	»	594.050	» »	8.910	»
	» » 3° »	»	647.514	» »	11.871	»
11 %	» » 4° »	»	718.741	» »	13.176	»
	» » 5° »	»	797.802	» »	14.626	»
	» » 6° »	»	885.560	» »	16.235	»
	» » 7° »	»	982.972	» »	18.021	»
	» » 8° »	»	1.091.099	» »	23.640	»
13 %	» » 9° »	»	1.232.942	» »	26.713	»
	» » 10° »	»	1.393.225	» »	30.186	»
	» » 11° »	»	1.574.344	» »	34.110	»
	» » 12° »	»	1.779.009	» »	38.545	»
	» » 13° »	»	2.010.280	» »	43.556	»
	» » 14° »	»	2.271.616	» »	49.218	»
	» » 15° »	»	2.566.926	» »	64.173	»
15 %	» » 16° »	»	2.951.965	» »	73.799	»
	» » 17° »	»	3.394.760	» »	84.869	»
	» » 18° »	»	3.903.974	» »	97.599	»
	» » 19° »	»	4.489.571	» »	112.239	»
	» » 20° »	»	5.163.006	» »	129.075	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 1.000.000

Saggio di interessi	Periodo	Importo		Aumento	
	Entro il primo anno	L. 1.000.000			
9 %	Dopo il 1° anno	» 1.090.000	più L.	16.350	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 1.188.100	» »	17.821	»
	» » 3° »	» 1.295.029	» »	23.742	»
11 %	» » 4° »	» 1.437.482	» »	26.353	»
	» » 5° »	» 1.595.605	» »	29.252	»
	» » 6° »	» 1.771.121	» »	32.470	»
	» » 7° »	» 1.965.945	» »	36.042	»
	» » 8° »	» 2.182.199	» »	47.281	»
13 %	» » 9° »	» 2.465.885	» »	53.427	»
	» » 10° »	» 2.786.450	» »	60.373	»
	» » 11° »	» 3.148.688	» »	68.221	»
	» » 12° »	» 3.558.018	» »	77.090	»
	» » 13° »	» 4.020.560	» »	87.112	»
	» » 14° »	» 4.543.233	» »	98.436	»
	» » 15° »	» 5.133.853	» »	128.346	»
15 %	» » 16° »	» 5.903.931	» »	147.598	»
	» » 17° »	» 6.789.521	» »	169.738	»
	» » 18° »	» 7.807.949	» »	195.198	»
	» » 19° »	» 8.979.142	» »	224.478	»
	» » 20° »	» 10.326.013	» »	258.150	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 2.000.000

Saggio di interessi	Periodo	Importo		Aumento	
	Entro il primo anno	L. 2.000.000			
9 %	Dopo il 1° anno	» 2.180.000	più L.	32.700	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 2.376.200	» »	35.643	»
	» » 3° »	» 2.590.058	» »	47.484	»
11 %	» » 4° »	» 2.874.964	» »	52.707	»
	» » 5° »	» 3.191.210	» »	58.505	»
	» » 6° »	» 3.542.243	» »	64.941	»
	» » 7° »	» 3.931.890	» »	72.084	»
	» » 8° »	» 4.364.398	» »	94.562	»
13 %	» » 9° »	» 4.931.770	» »	106.855	»
	» » 10° »	» 5.572.900	» »	120.746	»
	» » 11° »	» 6.297.377	» »	136.443	»
	» » 12° »	» 7.116.036	» »	154.180	»
	» » 13° »	» 8.041.121	» »	174.224	»
	» » 14° »	» 9.086.466	» »	196.873	»
	» » 15° »	» 10.267.707	» »	256.692	»
15 %	» » 16° »	» 11.807.863	» »	295.196	»
	» » 17° »	» 13.579.043	» »	339.476	»
	» » 18° »	» 15.615.899	» »	390.397	»
	» » 19° »	» 17.958.284	» »	448.957	»
	» » 20° »	» 20.652.027	» »	516.300	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 5.000.000

Saggio di interessi	Periodo	Importo		Aumento	
	Entro il primo anno	L. 5.000.000			
9 %	Dopo il 1° anno	» 5.450.000	più L.	81.750	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 5.940.500	» »	89.107	»
	» » 3° »	» 6.475.145	» »	118.710	»
11 %	» » 4° »	» 7.187.410	» »	131.769	»
	» » 5° »	» 7.978.026	» »	146.263	»
	» » 6° »	» 8.855.609	» »	162.352	»
	» » 7° »	» 9.829.726	» »	180.211	»
	» » 8° »	» 10.910.995	» »	236.405	»
13 %	» » 9° »	» 12.329.425	» »	267.137	»
	» » 10° »	» 13.932.250	» »	301.865	»
	» » 11° »	» 15.743.443	» »	341.107	»
	» » 12° »	» 17.790.090	» »	385.452	»
	» » 13° »	» 20.102.802	» »	435.560	»
	» » 14° »	» 22.716.167	» »	492.183	»
	» » 15° »	» 25.669.268	» »	641.731	»
15 %	» » 16° »	» 29.519.659	» »	737.991	»
	» » 17° »	» 33.947.607	» »	848.690	»
	» » 18° »	» 39.039.749	» »	975.993	»
	» » 19° »	» 44.895.711	» »	1.122.392	»
	» » 20° »	» 51.630.068	» »	1.290.751	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI
DELLA SERIE SPECIALE «A TERMINE» DISTINTA DALLE LETTERE «AB»

BUONO DA L. 500.000

Dopo 6 anni . . . . L. 1.000.000
Dopo 9 anni . . . . » 1.500.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 6 o 9 anni:

Saggio di interessi				
	Entro il primo anno	L. 500.000		
8,50 %	Dopo 1 anno . .	» 542.500	più L. 7.685	per ogni successivo bimestre maturato
	» 2 anni . . .	» 588.612	» » 8.338	»
	» 3 »	» 638.644	» » 11.176	»
10,50 %	» 4 » . . .	» 705.702	» » 12.349	»
	» 5 »	» 779.800	» » 13.646	»
	» 6 »	» —	» » 17.500	»
	» 7 »	» 1.105.000	» » 19.337	»
12,50 %	» 8 »	» 1.221.025	» » 25.438	»

BUONO DA L. 1.000.000

Dopo 6 anni . . . . L. 2.000.000
Dopo 9 anni . . . . » 3.000.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 6 o 9 anni:

Saggio di interessi				
	Entro il primo anno	L. 1.000.000		
8,50 %	Dopo 1 anno	» 1.085.000	più L. 15.370	per ogni successivo bimestre maturato
	» 2 anni	» 1.177.225	» » 16.677	»
	» 3 »	» 1.277.289	» » 22.352	»
10,50 %	» 4 »	» 1.411.404	» » 24.699	»
	» 5 »	» 1.559.601	» » 27.293	»
	» 6 »	» —	» » 35.000	»
	» 7 »	» 2.210.000	» » 38.675	»
12,50 %	» 8 »	» 2.442.050	» » 50.876	»

BUONO DA L. 5.000.000

Dopo 6 anni . . . . L. 10.000.000
Dopo 9 anni . . . . » 15.000.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 6 o 9 anni:

Saggio di interessi				
	Entro il primo anno	L. 5.000.000		
8,50 %	Dopo 1 anno	» 5.425.000	più L. 76.854	per ogni successivo bimestre maturato
	» 2 anni	» 5.886.125	» » 83.386	»
	» 3 »	» 6.386.445	» » 111.762	»
10,50 %	» 4 »	» 7.057.022	» » 123.497	»
	» 5 »	» 7.798.009	» » 136.465	»
	» 6 »	» —	» » 175.000	»
	» 7 »	» 11.050.000	» » 193.375	»
12,50 %	» 8 »	» 12.210.250	» » 254.380	»

BUONO DA L. 10.000.000

Dopo 6 anni . . . . L. 20.000.000
Dopo 9 anni . . . . » 30.000.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 6 o 9 anni:

Saggio di interessi				
	Entro il primo anno	L. 10.000.000		
8,50 %	Dopo 1 anno	» 10.850.000	più L. 153.708	per ogni successivo bimestre maturato
	» 2 anni	» 11.772.250	» » 166.773	»
	» 3 »	» 12.772.891	» » 223.525	»
10,50 %	» 4 »	» 14.114.044	» » 246.995	»
	» 5 »	» 15.596.019	» » 272.930	»
	» 6 »	» —	» » 350.000	»
	» 7 »	» 22.100.000	» » 386.750	»
12,50 %	» 8 »	» 24.420.500	» » 508.760	»

(3295)

DECRETO 22 giugno 1984.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50 %, di scadenza 1° luglio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1/002147 del 22 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° luglio 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi, ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 13,50% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° luglio 1986 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% 1° luglio 1986 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 13,50% 1° luglio 1986 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1984 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 13,50%-1986 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 luglio 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulta superiore all'importo massimo indicato nell'articolo 1.

I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto dei versamenti alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 6 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 6 luglio 1984 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 13,50% annuo, per il periodo dal 1° luglio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 14 agosto 1984 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona e del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1984
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 29

(3366)

DECRETO 22 giugno 1984.

Determinazione dei criteri di chiusura della gestione stralcio del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata e della relativa attività di liquidazione e rendicontazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, le attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate nonché gli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui al citato art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha disposto la proroga della gestione stralcio sopracitata al 31 dicembre 1983;

Visto il quinto comma dell'art. 1 della stessa legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha attribuito ai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, la definizione degli atti pendenti della gestione stralcio, successivamente prorogata al 30 giugno 1984 con decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto il sesto comma dell'art. 1 della richiamata legge 11 aprile 1983, n. 114, che demanda al Ministro del tesoro il compito di determinare i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e delle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, che disciplina le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, che approva il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Attesa le necessità di determinare il termine per la definizione, da parte delle prefetture di cui al richiamato quinto comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, degli atti pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 30 giugno 1984 di cessazione della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla chiusura del fondo costituito con l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, previo trasferimento della disponibilità residua ad apposita contabilità speciale, intestata al prefetto della provincia di Napoli, da istituire

presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli ed alla contestuale presentazione alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli della situazione generale di cassa del fondo stesso con allegato rendiconto delle spese direttamente sostenute.

Alla stessa contabilità speciale saranno fatte affluire le somme ancora da riscuotere afferenti ad interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto ed i rimborsi per anticipazioni effettuate per esigenze funzionali.

Art. 2.

Alla stessa data indicata nel precedente art. 1, primo comma, gli uffici statali, gli enti locali e gli altri organismi con sede nelle zone interessate dal sisma cessano le attività ad essi delegate dal commissario straordinario per le zone terremotate, comunicando gli atti ancora pendenti alle prefetture competenti per territorio e versando le disponibilità residue sui fondi loro somministrati, compresi gli eventuali interessi maturati sulle somme depositate presso istituti di credito, alla contabilità speciale delle prefetture stesse, aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Entro sei mesi dalla data di cui al primo comma, gli uffici, enti ed organismi ivi indicati, presenteranno il rendiconto delle somme ad essi assegnate, comprese quelle relative agli interessi di cui allo stesso primo comma, alle prefetture competenti per territorio.

Non sono assoggettati all'obbligo della presentazione del rendiconto gli enti e gli organismi che hanno ricevuto fondi a titolo di contributo.

Art. 3.

Le prefetture delle zone terremotate cureranno la definizione degli atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al precedente art. 1, primo comma, e ultimeranno le relative operazioni di liquidazione entro un anno dalla predetta data.

Qualora i fondi disponibili sulla contabilità speciale di ciascuna prefettura di cui al primo comma risultassero insufficienti a coprire le occorrenze derivanti dalle operazioni di liquidazione, la prefettura di Napoli provvederà a trasferire le somme necessarie dall'apposita contabilità speciale di cui al precedente art. 1, primo comma, alle anzidette contabilità speciali delle prefetture.

Alla data di ultimazione delle operazioni di cui al precedente primo comma le prefetture verseranno le disponibilità residue risultanti sulla propria contabilità speciale all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 2368 « Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro ».

Entro il medesimo termine, la prefettura di Napoli provvederà altresì alla chiusura dell'apposita contabilità speciale di cui al citato art. 1, primo comma, del presente decreto, versando la disponibilità residua alla entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 2368 « Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro ».

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione di cui al precedente art. 3, primo comma, le prefetture delle zone terremotate provvederanno alla compilazione del rendiconto delle rispettive contabilità speciali, trasmettendolo alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli assieme a quelli di cui all'art. 2, secondo comma, debitamente riassunti in apposito prospetto dimostrativo del totale delle assegnazioni ricevute e delle somme erogate.

La prefettura di Napoli provvederà altresì, negli stessi termini e modalità, alla compilazione e presentazione del rendiconto dell'apposita contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 1, primo comma, del presente decreto.

Art. 5.

Entro tre mesi dalla data di cessazione di operatività della gestione stralcio di cui al precedente art. 1, primo comma, le prefetture delle province non interessate al sisma di cui all'allegato *A* del presente decreto, le ambasciate ed i consolati generali italiani di cui all'allegato *B* nonché eventuali altri enti ed organismi con sede in zone extra sisma presenteranno il rendiconto delle somme ad esse somministrate direttamente alla ragioneria regionale dello Stato di Napoli, previo versamento della eventuale disponibilità residua all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 2368 « Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro ».

Art. 6.

La ragioneria regionale dello Stato di Napoli, che con decreto 30 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1983, è stata delegata al riscontro di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, ricevuti i rendiconti ai sensi dei precedenti articoli 1, 4 e 5, procede al loro esame riassumendone le risultanze finali in un unico prospetto da trasmettere, unitamente ai singoli rendiconti, alla delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Bari
Belluno
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Enna
Ferrara
Firenze
Forlì
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
La Spezia

Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova
Massa Carrara
Messina
Milano
Modena
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Roma
Rovigo
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Vercelli
Verona
Vicenza
Viterbo

ALLEGATO *B*

Ambasciata italiana di Buenos Aires (Argentina)
Ambasciata italiana di Berna (Svizzera)
Ambasciata italiana di Bruxelles (Belgio)
Ambasciata italiana di Parigi (Francia)
Ambasciata italiana di Tunisi (Tunisia)
Ambasciata italiana di Washington (U.S.A.)
Ambasciata italiana di Ottawa (Canada)
Ambasciata italiana di Canberra (Australia)
Ambasciata italiana di Bonn (Repubblica federale di Germania)
Ambasciata italiana di Londra (Inghilterra)
Ambasciata italiana di Caracas (Venezuela)
Ambasciata italiana di Atene (Grecia)
Consolato generale italiano di Sidney (Australia)
Consolato generale italiano di Melbourne (Australia)
Consolato generale italiano di Vienna (Austria)

(3379)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **251**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla seconda clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 184

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica popolare di Cina ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1984, registro n. 8 Esteri, foglio n. 203, il Governo della Repubblica popolare di Cina è stato autorizzato ad acquistare il compendio immobiliare sito in Roma, via Alamanno Morelli n. 5.

(3334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Industria confezioni Settempeda, in San Severino Marche

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 31.053.000 dovuto dalla S.r.l. Industria confezioni Settempeda, in San Severino Marche, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3341)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato « Diango » dell'impresa Verchim Asterias S.p.a, in Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1984 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato « Diango » richiesta dall'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), via Tolara di Sotto, 85, con domanda presentata in data 7 marzo 1969. E' stata conseguentemente revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario concessa all'impresa medesima con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3321)

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata Sintabolin, della ditta A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Sumirago.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1984, n. 107/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata Sintabolin, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, registrata al n. 21245 a nome della ditta medesima.

Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla ditta sopra menzionata.

(3322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 19 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1704,900	1704,900	1705,55	1704,900	1705,425	1705,42	1705,950	1704,900	1704,900	1704,90
Marco germanico	617,150	617,150	617,70	617,150	618,75	617,15	617,150	617,150	617,150	617,15
Franco francese	200,800	200,800	201,30	200,800	201,35	200,90	201 —	200,800	200,800	200,80
Fiorino olandese	547,510	547,510	548,28	547,510	548,75	547,55	547,600	547,510	547,510	547,50
Franco belga .	30,302	30,302	30,33	30,302	30,37	30,30	30,305	30,302	30,302	30,31
Lira sterlina .	2342 —	2342 —	2347 —	2342 —	2348,50	2342,25	2342,500	2342 —	2342 —	2342 —
Lira irlandese	1885 —	1885 —	1890 —	1885 —	1891 —	1886 —	1887 —	1885 —	1885 —	—
Corona danese	168,250	168,250	168,65	168,250	168,75	168,25	168,250	168,250	168,250	168,25
E.C.U. .	1379,500	1379,500	1382,75	1379,500	1384,57	1379,95	1380,400	1379,500	1379,500	1379,50
Dollaro canadese	1309,700	1309,700	1312 —	1309,700	1312,75	1309,85	1310 —	1309,700	1309,700	1309,70
Yen giapponese . .	7,310	7,310	7,32	7,310	7,32	7,31	7,312	7,310	7,310	7,30
Franco svizzero .	743,400	743,400	745,10	743,400	745 —	743,40	743,400	743,400	743,400	743,40
Scellino austriaco . .	87,765	87,765	87,95	87,765	88,90	87,78	87,810	87,765	87,765	87,76
Corona norvegese . .	217,640	217,640	217,75	217,640	217,90	217,71	217,780	217,640	217,640	217,65
Corona svedese .	209,460	209,460	209,30	209,460	209,50	209,45	209,450	209,460	209,460	209,45
FIM	291,100	291,100	291,75	291,100	291,50	291,19	291,280	291,100	291,100	—
Escudo portoghese .	12,030	12,030	12,04	12,030	12,06	12,02	12,010	12,030	12,030	12,03
Peseta spagnola .	10,923	10,923	10,95	10,923	10,96	10,92	10,930	10,923	10,923	10,93

Media dei titoli del 19 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	73 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,550
» 6 % » » 1972-87 .	87,300
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,500
» 10 % » » 1977-92 .	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,900
» » » TR 2,5% 1983/93	106,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	100 —
» » » » 1-10-1982/84 .	100,075
» » » » 1-11-1982/84 .	100,500
» » » » 1-12-1982/84 .	100,600
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,950
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,525
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,600
» » » » 1-10-1982/86 .	100,700
» » » » 1-11-1982/86 .	100,650
» » » » 1-12-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,600
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,850
» » » » 1-10-1983/86 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,725
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,800
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,725
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,675
» » » » 1-11-1983/87 .	99,750
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,725
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,650
» » » » 1- 9-1983/88 .	100,600
» » » » 1-10-1983/88 .	100,625
» » » » 1-11-1983/88 .	100,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	98,975
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,575
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,400
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,700
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	94,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850
» » » » 1983/90 11,50 %	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1705,425	Lira irlandese	1886 —	Scellino austriaco .	87,787
Marco germanico .	617,150	Corona danese	168,250	Corona norvegese .	217,710
Franco francese .	200,900	E.C.U. .	1379,950	Corona svedese .	209,455
Fiorino olandese	547,555	Dollaro canadese . .	1309,850	FIM .	291,190
Franco belga . .	30,303	Yen giapponese . .	7,311	Escudo portoghese	12,020
Lira sterlina .	2342,250	Franco svizzero . . .	743,400	Peseta spagnola .	10,926

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 20 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1701,750	1701,750	1701,75	1701,750	1701,75	1701,87	1702 —	1701,750	1701,750	1701,75
Marco germanico . .	617,250	617,250	617,25	617,250	617 —	617,15	617,300	617,250	617,250	617,25
Franco francese	200,930	200,930	201 —	200,930	200,81	200,90	200,950	200,930	200,930	200,92
Fiorino olandese	547,720	547,720	547,30	547,720	547,55	547,76	547,800	547,720	547,720	547,72
Franco belga . .	30,311	30,311	30,3150	30,311	30,30	30,31	30,310	30,311	30,311	30,31
Lira sterlina .	2342,300	2342,300	2342,50	2342,300	2339,75	2342,40	2342,500	2342,300	2342,300	2342,30
Lira irlandese	1889,900	1889,900	1888 —	1889,900	1889 —	1889,70	1889,500	1889,900	1889,900	—
Corona danese	168,460	168,460	168,40	168,460	168,30	168,46	168,470	168,460	168,460	168,45
E.C.U. . .	1381,900	1381,900	1381,90	1381,900	1382,25	1382,04	1382,190	1381,900	1381,900	1381,90
Dollaro canadese . . .	1309,200	1309,200	1309 —	1309,200	1309,15	1309,25	1309,300	1309,200	1309,200	1309,20
Yen giapponese . . .	7,298	7,298	7,29	7,298	7,29	7,30	7,302	7,298	7,298	7,30
Franco svizzero	742,670	742,670	742,50	742,670	742,50	742,68	742,700	742,670	742,670	742,67
Scellino austriaco . .	88,022	88,022	87,95	88,022	87,98	88,03	88,040	88,022	88,022	88 —
Corona norvegese	217,720	217,720	217,50	217,720	217,40	217,77	217,830	217,720	217,720	217,72
Corona svedese	209,550	209,550	209,45	209,550	209,40	209,57	209,590	209,550	209,550	209,55
FIM	291,100	291,100	291,30	291,100	291,30	291,25	291,400	291,100	291,100	—
Escudo portoghese . . .	11,980	11,980	12,02	11,980	12 —	12 —	12,030	11,980	11,980	11,98
Peseta spagnola	10,940	10,940	10,94	10,940	10,93	10,94	10,945	10,940	10,940	10,94

Media dei titoli del 20 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,550
» 6 % » » 1972-87 .	87,300
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,500
» 10 % » » 1977-92 .	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,975
» » » TR 2,50% 1983/93	106,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,050
» » » » 1-10-1982/84 .	100,100
» » » » 1-11-1982/84 .	100,550
» » » » 1-12-1982/84 .	100,850
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,875
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86 .	100,875
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,100
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1982/86 .	102 —
» » » » 1-11-1982/86 .	101,625
» » » » 1-12-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,600
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,725
» » » » 1-10-1983/86 . .	99,750
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,200
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,725
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,700
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,775
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,650
» » » » 1-11-1983/87 . .	99,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 9-1983/88 .	100,600
» » » » 1-10-1983/88 .	100,850
» » » » 1-11-1983/88 .	100,800
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	98,975
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,525
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,450
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,750
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	94,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,800
» » » » 1983/90 11,5 %	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1701,875
Marco germanico . . .	617,275
Franco francese . . .	200,940
Fiorino olandese . .	547,760
Franco belga . . .	30,310
Lira sterlina	2342,400
Lira irlandese	1889,700
Corona danese	168,465
E.C.U.	1382,040
Dollaro canadese	1309,250
Yen giapponese	7,300
Franco svizzero	742,685
Scellino austriaco	88,031
Corona norvegese	217,775
Corona svedese . . .	209,570
FIM	291,250
Escudo portoghese . .	12,005
Peseta spagnola	10,942

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 21 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1720,500	1720,500	1720,65	1720,500	—	1720,75	1721 —	1720,500	1720,500	1720,50
Marco germanico .	617 —	617 —	617,50	617 —	—	617,05	617,110	617 —	617 —	617 —
Franco francese	200,890	200,890	201 —	200,890	—	200,99	201,100	200,890	200,890	200,88
Fiorino olandese	547,750	547,750	548 —	547,750	—	547,80	547,850	547,750	547,750	547,75
Franco belga .	30,311	30,311	30,30	30,311	—	30,30	30,295	30,311	30,311	30,31
Lira sterlina .	2341,800	2341,800	2347 —	2341,800	—	2342,20	2342,600	2341,800	2341,800	2341,80
Lira irlandese	1890 —	1890 —	1888 —	1890 —	—	1890,30	1890,600	1890 —	1890 —	—
Corona danese .	168,600	168,600	168,80	168,600	—	168,62	168,640	168,600	168,600	168,60
E.C.U. .	1381,300	1381,300	1381,90	1381,300	—	1381 —	1380,700	1381,300	1381,300	1381,30
Dollaro canadese	1321,300	1321,300	1322 —	1321,300	—	1321,15	1321 —	1321,300	1321,300	1321,30
Yen giapponese .	7,322	7,322	7,33	7,322	—	7,32	7,326	7,322	7,322	7,33
Franco svizzero .	742,400	742,400	742,80	742,400	—	742,45	742,500	742,400	742,400	742,40
Scellino austriaco .	87,980	87,980	87,9750	87,980	—	88 —	88,030	87,980	87,980	87,99
Corona norvegese .	218,080	218,080	218,25	218,080	—	218,16	218,250	218,080	218,080	218,08
Corona svedese .	210,340	210,340	210,50	210,340	—	210,37	210,400	210,340	210,340	210,35
FIM	292,400	292,400	292 —	292,400	—	292,32	292,250	292,400	292,400	—
Escudo portoghese .	11,800	11,800	12,03	11,800	—	11,87	11,950	11,800	11,800	11,80
Peseta spagnola .	10,973	10,973	10,98	10,973	—	10,97	10,980	10,973	10,973	10,97

Media dei titoli del 21 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	72,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,550
» 6 % » » 1972-87 .	87,800
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,700
» 10 % » » 1977-92 .	93,300
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,350
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,075
» » » » 1-10-1982/84 .	100,175
» » » » 1-11-1982/84 .	100,300
» » » » 1-12-1982/84 .	100,650
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,175
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,700
» » » » 1-10-1982/86 .	100,700
» » » » 1-11-1982/86 .	100,625
» » » » 1-12-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,700
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,750
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,750
» » » » 1-10-1983/86 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,150
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,700
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,675
» » » » 1-11-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 9-1983/88 .	100,725
» » » » 1-10-1983/88 .	100,775
» » » » 1-11-1983/90 .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99 —
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,650
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,800
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,900
» » » » 1983/90 11,50 %	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1720,750
Marco germanico .	617,055
Franco francese	200,995
Fiorino olandese	547,800
Franco belga .	30,303
Lira sterlina .	2342,200
Lira irlandese	1890,300
Corona danese .	168,620
E.C.U. .	1381 —
Dollaro canadese	1321,150
Yen giapponese	7,324
Franco svizzero	742,450
Scellino austriaco .	88,005
Corona norvegese . . .	218,165
Corona svedese	210,370
FIM	292,325
Escudo portoghese . .	11,875
Peseta spagnola	10,976

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga dei termini fissati dall'art. 3 dell'ordinanza n. 19/FPC del 10 maggio 1983. (Ordinanza numero 253/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Considerato che la norma succitata prevede la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 con aggiornamento delle disposizioni già emanate per il terremoto del 23 novembre 1980;

Vista la propria ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982, con la quale vengono disciplinati gli aspetti economici dell'*iter* procedimentale finalizzato alla riattazione degli edifici pubblici o privati danneggiati dal sisma predetto;

Vista la propria ordinanza n. 19/FPC in data 10 maggio 1983, con la quale sono state introdotte disposizioni a modifica della sopra citata ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982;

Viste le proprie ordinanze n. 42/FPC del 20 ottobre 1983 e n. 71/FPC del 24 novembre 1983, con le quali sono stati prorogati i termini fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3 della citata ordinanza n. 19/FPC del 10 maggio 1983, relativi al completamento dei lavori di riattazione degli immobili danneggiati, alle scadenze degli affitti e delle requisizioni preordinati alle sistemazioni precarie dei terremotati ed all'autorizzazione a corrispondere compensi per lavoro straordinario prestato dal personale degli uffici speciali costituiti per le esigenze relative agli adempimenti connessi al sisma del 21 marzo 1982;

Vista la propria ordinanza n. 98/FPC del 27 dicembre 1983, con la quale sono stati prorogati al 30 giugno 1984 i termini sopra indicati, di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3 della citata ordinanza n. 19/FPC del 10 maggio 1983;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente i termini sopra citati, stante la impossibilità di perfezionare l'*iter* procedimentale finalizzato alla riattazione degli edifici danneggiati dal sisma predetto entro il termine previsto del 30 giugno 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria normativa;

Dispone:

Il termine per il completamento dei lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 è prorogato al 31 dicembre 1984.

Alla medesima data saranno altresì prorogate le scadenze degli affitti e delle requisizioni preordinati alle sistemazioni precarie dei terremotati e l'autorizzazione a corrispondere compensi per lavoro straordinario prestato dal personale degli uffici speciali costituiti per le esigenze relative agli adempimenti connessi al sisma del 21 marzo 1982, nelle stesse misure e con le medesime modalità fissate dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e la Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3325)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 256/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984 e n. 174/FPC/ZA del 30 marzo 1984;

Vista la nota n. 10232 del 14 giugno 1984, con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto una ulteriore proroga di sessanta giorni delle precedenti disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del consigliere delegato sig. Domenico Grasso;

Vista la nota n. 600/BRA del 15 giugno 1984, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta del sindaco di Bacoli;

Considerato che, a causa della persistenza delle esigenze locali connesse al fenomeno bradisismico, non sono venute a cessare le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di aderire alla cennata richiesta del sindaco di Bacoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può continuare a fruire dell'aspettativa per altri due mesi a decorrere dal 1° maggio 1984 con le modalità di cui all'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3327)

Sospensione dei termini in materia di effetti cambiari (Ordinanza n. 262/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 8/FPC del 15 settembre 1983 e n. 56/FPC del 9 novembre 1983;

Viste le reiterate richieste degli interessati;

Considerato che il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, al nono comma dell'art. 4 dispone che la sospensione dei termini relativa agli effetti esecutivi attiene sia all'obbligato diretto che agli obbligati di regresso;

Ravvisata la necessità di uniformare la disciplina in materia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

La sospensione dei termini di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 dell'ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 concerne sia l'obbligato diretto che l'obbligato di regresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3330)

Rinvio del godimento di ferie per l'anno 1983 del personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 275/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Considerato che il personale dello Stato, delle regioni e degli enti locali è tuttora impegnato nelle opere di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Considerato che in taluni casi i suddetti dipendenti dovrebbero fruire entro il termine del 30 giungo c.m., ai sensi della normativa vigente, il residuo congedo ordinario anno 1983;

Considerato per altro che la fruizione del congedo entro il suddetto termine non è compatibile con le esigenze di servizio imposte dallo stato di emergenza;

Vista la lettera del 28 maggio 1984, n. 4178 Gab, della giunta regionale d'Abruzzo;

Visto il telegramma n. 1716 in data 15 giugno 1984 con il quale il direttore generale della protezione civile propone la proroga del termine di godimento di ferie in conto anno 1983;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste al fine di evitare inconvenienti od interruzioni nell'espletamento dei servizi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il personale indicato nelle premesse, comunque impiegato in attività di soccorso ed assistenziali alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del 25 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984, è autorizzato a rinviare la fruizione di ferie in conto anno 1983 fino al 31 dicembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3328)

Avviso di rettifica all'ordinanza n. 230/FPC/ZA: « Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984 ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 159 dell'11 giugno 1984).

All'ordinanza citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, secondo comma, dopo la parola « adeguamento », leggasi: « *della stessa* » e non « *delle stesse* »;

all'art. 3, secondo comma, dopo le parole « dal primo comma del », leggasi: « *precedente* » e non « *presente* »;

all'art. 4, quarto comma, lettera *b*), le parole « *punto a*): », leggasi: « *punto a*) »;

all'art. 7, primo comma, invece della parola « *pretentata* », leggasi: « *presentata* »;

all'art. 8, secondo comma, dopo le parole: « legittima un », leggasi: « *condomino* » e non « *condominio* »;

all'allegato *B*, punto 1., terzo capoverso, dopo le parole « assegnati e per », leggasi: « *quelle concernenti riattazioni escluse* » e non « *quelli concernenti riattazioni emesse* »;

all'allegato *B*, punto 4., terzo capoverso, invece di « *stabilita* », leggasi: « *stabilito* »;

all'allegato *B*, punto 5., settimo capoverso, dopo la parola « punto », leggasi: « *1*) » e non « 2) »;

all'allegato *B*, punto 7., secondo periodo, invece di « *la riattazione* », leggasi: « *le riattazioni* ».

(3333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università della Basilicata - Potenza

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica) presso gli istituti e per il numero dei posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica e costruzioni idrauliche . . posti 1
istituto di geologia e geotecnica . . » 1
istituto di fisica . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare, ovvero per quale istituto indicato nel concorso stesso intenda concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica) presso gli istituti e per il numero dei posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di linguistica . . . . posti 1
istituto di storia e scienze umane . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare, ovvero per quale istituto indicato nel concorso stesso intenda concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica) presso gli istituti e per il numero dei posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di biologia agraria . . . . . . posti 1
istituto di produzione animale . . . . . . » 1
istituto di chimica agraria e forestale . . . » 1
istituto di patologia vegetale e forestale . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare, ovvero per quale istituto indicato nel concorso stesso intenda concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarto livello) presso le facoltà e gli istituti e per il numero dei posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali della facoltà . posti 4

Facoltà di agraria:

istituto di produzione animale . . posti 1
istituto di entomologia agraria e forestale . » 1
istituto di biologia agraria . » 1
istituto di agronomia . . » 1
istituto di economia agraria e forestale . » 1
istituto di genio rurale e forestale . . » 1

Facoltà di ingegneria:

servizi generali della facoltà posti 2
istituto di pianificazione territoriale e trasporti » 1
istituto di matematica e informatica . » 1
istituto di materie giuridiche, amministrative ed economiche . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali della facoltà . . . . . posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

(3306)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero due posti di coadiutore tecnico spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore della aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma dell'on. Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

Il presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola .

. se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) .

. data e luogo di nascita .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .

Data conseguimento pensione vitalizia .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) .

Eventuali sedi di gradimento .

. . . .

Data, . . .

Firma

. . . .

Visto del comando: . . .

(3353)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a venticinque posti di avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a venticinque posti di avvocato dello Stato.

Uno dei tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, purché non abbiano superato il 45° anno di età ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato di tribunale della magistratura ordinaria;

d) magistrati amministrativi;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno;

f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive o alle corrispondenti qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/80, con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito ed il numero telefonico dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, quelli della giustizia militare ed i magistrati amministrativi debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'amministrazione di appartenenza la quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

d) i dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle carriere direttive debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

e) i professori universitari e gli assistenti universitari debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'amministrazione di appartenenza la quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

f) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ente di appartenenza il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio dal quale risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico concorso.

Gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando debbono dichiarare nella domanda il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), del presente articolo dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi l'iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici, dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

Gli aspiranti appartenenti alle categorie indicate nei due precedenti commi potranno far pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte i certificati di cui ai precedenti commi, purché nel termine previsto dal presente decreto facciano pervenire la domanda di ammissione al concorso con allegata la documentazione da cui risulti che sono residenti all'estero ovvero che sono richiamati alle armi.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *g*), *h*), dell'art. 1 del presente decreto, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza, conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) - *a*) stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati dalle commissioni di leva;

8) attestato di cui al secondo comma del precedente art. 1 (limitatamente ai concorrenti che ne abbiano dichiarato il possesso).

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e i magistrati amministrativi, i dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle carriere direttive debbono presentare, nel termine indicato nel secondo comma del presente articolo, il certificato di cui al n. 6).

Art. 5.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato scaduti i termini di cui agli articoli 2, 3 e 4, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica di servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti. Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 6.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Con apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) tessera di riconoscimento per i dipendenti statali;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario e straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato generale.

Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati avvocati dello Stato ed è loro attribuita la prima classe di stipendio pari a L. 27.467.450 annue lorde, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubbblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 11 giugno 1984

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 258

(3399)

REGIONE UMBRIA

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario ed amministrativo presso varie unità sanitarie locali

In attuazione della deliberazione della giunta della regione dell'Umbria 28 maggio 1984, n. 2757, esecutiva ai sensi di legge, che modifica parzialmente il precedente atto 3 aprile 1984, n. 1633, di indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti vacanti nelle unità sanitarie locali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 128 del 10 maggio 1984, sono revocati, con la conseguente modifica del bando di concorso, i seguenti posti già messi a pubblico concorso:

tre posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di assistente sociale collaboratore;

tre posti di assistente amministrativo;

tre posti di assistente medico (area funzionale di chirurgia).

(3360)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.